

**Le pattuizioni intervenute tra i coniugi sono prive di efficacia giuridica
in assenza del provvedimento di omologazione della separazione consensuale**

di BIAGIO VIGORITO

Il Tribunale di Venezia pronunciava la separazione personale di una coppia di coniugi con addebito al marito ed obbligo per quest'ultimo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento dell'ammontare di Euro 1.500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.

Il caso giungeva all'esame della Corte d'Appello, che confermava la decisione del giudice di prime cure.

Il giudice di secondo grado, in particolare, veniva chiamato a pronunciarsi su una scrittura privata intervenuta fra le parti e da esse prodotta, con la quale le medesime raggiungevano un accordo avente ad oggetto la definizione dei loro reciproci rapporti patrimoniali in vista di una separazione consensuale.

Secondo i giudici di appello la richiamata scrittura non poteva considerarsi in alcun modo accordo idoneo a regolamentare una separazione consensuale e tanto meno il corrispondente procedimento contenzioso, poiché trattavasi di una mera puntazione, predisposta dai coniugi soltanto in vista di un eventuale accordo di separazione consensuale, mai perfezionatosi fra le parti, che avevano poi intrapreso la separazione giudiziale.

Su queste basi, pertanto, la Corte d'Appello confermava la congruità dell'assegno di mantenimento disposto a favore della moglie, previo raffronto delle condizioni economiche delle parti.

Si giungeva così innanzi al Supremo Collegio.

La parte ricorrente poneva a fondamento del proprio ricorso la circostanza che la scrittura privata intervenuta fra i coniugi integrasse un accordo sul contenuto sostanziale dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, di carattere obbligatorio e giuridicamente vincolante, anche perché prendeva in considerazione la separazione qualificandola solo come "eventuale". L'accordo, pertanto, era da ritenere immediatamente vincolante, costituendo una transazione contenente un "contratto atipico di mantenimento", senza prefissazione

del termine di durata e senza che il dato dell'entità del mantenimento fosse stato espresso in termini monetari.

A conferma della vincolatività e dell'immediata efficacia dell'accordo in parola, il ricorrente sottolineava altresì come il medesimo avesse avuto attuazione immediata, proseguendo anche durante il giudizio di separazione e fino alla sentenza di primo grado. Si denunciava poi la violazione degli artt. 1367 e 1965 c.c.: la causa del contratto era, infatti, quella tipica di un atto transattivo, volta ad evitare un futuro contenzioso.

Le parti, pertanto, si erano validamente obbligate reciprocamente ed il loro accordo precludeva al giudice un diverso regolamento *ex art. 156 c.c.*.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, l'accordo intervenuto fra i coniugi non era da considerare vincolante, anche alla luce del fatto che le stesse parti avevano lo avevano qualificato un "accordo programmatico".

La scrittura privata, infatti, recava frasi del seguente tenore letterale: «... il presente atto illustra il punto in cui sono giunte le loro trattative volte a raggiungere un soddisfacente accordo per una possibile separazione consensuale, e costituisce il frutto dell'impegno personale che i due coniugi sono stati in grado di dare per la soluzione dei loro problemi familiari in attuazione dell'obbligo di collaborazione. ... I coniugi si impegnano a rispettare quanto sopra convenuto sino a quando non concorderanno tra loro una modifica di tale accordo, che può essere fatta solo in forma scritta a pena di nullità o sino a quando non sarà convenuto l'eventuale testo del ricorso per separazione consensuale».

Secondo la Cassazione, quindi, la scrittura intervenuta fra i coniugi doveva considerarsi una mera "puntazione", predisposta in vista di un futuro accordo (mai perfezionato) per una futura separazione consensuale (mai perfezionata).

Il comportamento processuale delle parti dunque, sfociato in un procedimento di separazione giudiziale, non poteva qualificarsi come inadempimento dell'accordo fra di esse intervenuto, in quanto detto accordo non poteva essere inteso quale rinuncia delle stesse ad esercitare l'azione di separazione giudiziale, né tantomeno obbligarle a stipulare una separazione consensuale.

Sulla base delle esposte considerazioni la Corte, riproponendo quanto già affermato in precedenza, ricordava che «in tema di separazione consensuale, il regolamento concordato

fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia; ne consegue che, potendo le predette pattuizioni divenire parte costitutiva della separazione solo se questa è omologata, secondo la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all'art. 711 c.p.c. in relazione all'art. 158 c.c., comma 1°, in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale» (Cass. civ., 9 aprile 2008, n. 9174).

Secondo i giudici di legittimità, dunque, la decisione della Corte d'Appello era da ritenere totalmente legittima e non censurabile.

L'accordo intervenuto fra i coniugi prima della pronuncia di separazione doveva correttamente qualificarsi quale mera "puntuazione", posta in essere in vista di un futuro accordo di separazione consensuale, poi non realizzato, e non già quale pattuizione vincolante in sede di separazione, sulla quale il tribunale chiamato a pronunciarsi deve attenersi.

Il giudice, infatti, deve sì tenerne conto, ma non attenersi strettamente ad esso. Inoltre esso non impedisce ai coniugi di addivenire ad una separazione giudiziale: in questa sede il tribunale potrà prescindere completamente da tale accordo.

In conclusione, quindi, le pattuizioni intervenute fra i coniugi diventano parte costitutiva della separazione solo se questa viene omologata dal tribunale nell'ambito del procedimento di cui all'art. 711 c.p.c. in relazione all'art. 158, comma 1°, c.c.. In mancanza di tale omologazione, qualunque pattuizione convenuta antecedentemente è da ritenere priva di efficacia giuridica, a meno che non si collochi in una posizione di autonomia in quanto non collegata alla separazione consensuale.